



CITTA' DI ARZIGNANO

PROVINCIA DI VICENZA

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 2 del 16/02/2023.

Adunanza di prima convocazione - sessione ordinaria - seduta pubblica

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - NUOVA IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2023.

L'anno duemilaventitre addì sedici del mese di Febbraio alle ore 20:30 nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
BEVILACQUA ALESSIA	X		PANAROTTO NICOLO'		X
ZORZIN MADDALENA	X		PASETTO ALESSIA	X	
BESCHIN DANIELE		AG	PIEROPAN MATTIA		X
BORDIN CARMELO	X		SARTORI ANNA	X	
CARULLI MARIANNA	X		STECCANELLA NICOLA		X
CAZZAVILLAN MARCO	X		STERLE NICOLO'	X	
LOVATO DEMIS	X		TARPERI PATRIZIO	X	
MARZOTTO TOMMASO	X		ZUFFELLATO MARIO	X	
MASTROTTO GIULIA	X				

Presenti: 13 - Assenti: 4

Risultano inoltre presenti i seguenti assessori:

DAL LAGO VALERIA, FRACASSO GIOVANNI, LOVATO GIOVANNI, MASIERO RICCARDO (Assente MARCIGAGLIA ENRICO) .

Il Segretario Generale, Pasquale Finelli, assiste alla seduta.

Il Presidente del Consiglio Comunale Maddalena Zorzin, riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Scrutatori: Carulli Marianna, Marzotto Tommaso e Tarperi Patrizio)

Il resoconto della seduta in formato audio digitale è depositato agli atti della segreteria, che ne cura la conservazione, ed è pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune in libera consultazione, ai sensi dell'art. 58 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

Su conforme istruttoria del servizio competente, relaziona il Sindaco Alessia Bevilacqua:

“La Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, nei commi da 738 a 783 dell'art. 1, ha definito una nuova disciplina dell'imposta municipale propria, abrogando contestualmente la normativa precedente e disponendo, tra l'altro, l'unificazione dei due tributi previgenti (IMU e TASI). La nuova imposta viene definita “Nuova IMU” nel proseguo della deliberazione.

In particolare, i commi da 748 a 755 dell'art. 1 della citata Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 recano la disciplina delle misure delle aliquote ivi stabilite e della possibilità di modifica delle stesse.

La Legge di Bilancio dell'anno 2021 n. 178 del 30.12.2020 all'art. 1 comma 48, ha previsto una riduzione d'imposta pari al 50%, per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia per una sola unità immobiliare ad uso abitativo posseduta in Italia non locata e non concessa in comodato.

Con modifica apportata dall'art. 1 c. 743 della Legge n. 234/2021 è stato stabilito che, limitatamente all'anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ridotta al 37,5 per cento.

A decorrere dall'anno d'imposta 2022, inoltre, la citata Legge n. 160/2019 ha disposto l'esonero dal pagamento della “Nuova IMU” per i cosiddetti “beni merce” soggetti a pagamento nel biennio 2020-2021.

La proprietà immobiliare in Italia dei soggetti residenti all'estero ha subito diverse modifiche nel corso degli anni; si è passati dalla assimilazione all'abitazione principale in vigore fino al 2015 per tutti i soggetti Aire proprietari di immobili abitativi non locati, ad una assimilazione all'abitazione principale negli anni 2016/2019 limitata ai soli soggetti Aire già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, alla completa abolizione di tale assimilazione nell'anno 2020, anno in cui tutti i soggetti Aire hanno versato l'imposta ad aliquota ordinaria. Dal 2016 quindi, i soggetti Aire che non percepiscono la pensione dal paese di residenza ma dall'Italia ed i soggetti Aire che pensionati non sono, hanno corrisposto l'imposta municipale propria ad aliquota ordinaria ancorché l'immobile abitativo sito in Italia non fosse né locato né concesso in comodato.

L'Amministrazione comunale, pertanto, ritiene di confermare anche per l'anno 2023 un'aliquota ridotta per i soggetti residenti all'estero che non possono beneficiare della riduzione d'imposta prevista dalla vigente normativa, a condizione che sia applicata per una sola unità immobiliare abitativa sul territorio italiano unitamente ad una pertinenza per tipologia (C06-C02-C07), e che la stessa unità abitativa risulti non locata e non concessa in comodato a terzi. L'aliquota agevolata viene fissata nella misura del 6 per mille.

Si precisa, inoltre, che l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, a decorrere dall'anno 2021, ha previsto che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, abbiano la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e tramite l'elaborazione di un apposito prospetto disponibile nel Portale del federalismo fiscale; tuttavia, ad oggi, tale Decreto non è stato ancora emanato, né risulta disponibile nel Portale del federalismo fiscale il prospetto delle aliquote IMU.

Si propone, pertanto, al Consiglio Comunale l'approvazione delle aliquote della Nuova IMU per l'anno 2023 come segue:

Tipologia	ALIQUOTA
Abitazioni principali classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una per ciascuna categoria C/2, C/6, C/7)	6.0 per mille
Immobili ad uso abitativo proprietà A.T.E.R. e relative pertinenze	9.9 per mille
Immobili ad uso abitativo e relative pertinenze in proprietà o usufrutto di soggetti residenti all'estero che non beneficiano della riduzione d'imposta ex	6.0 per mille

lege 178/2020	
Immobili ad uso abitativo locati a canone concordato e relative pertinenze	9.1 per mille
Altri fabbricati	11.4 per mille
Aree edificabili	11.4 per mille
Immobili ad uso produttivo categoria catastale D, ad eccezione dei fabbricati rurali ad uso strumentale (categoria catastale D10)	11.4 per mille
Immobili categoria catastale C01:	
SFITTI	10.6 per mille
OPPURE A CONDIZIONE CHE IL SOGGETTO PASSIVO IMU SIA ANCHE IL GESTORE DELLA ATTIVITA' IVI ESERCITATA	10.6 per mille
Immobili categoria catastale C01 LOCATI	11.4 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557: fabbricati strumentali agricoli (categorie catastali A06 e D10 e tutti i fabbricati con annotazione di ruralità inserita negli atti dell'Agenzia delle Entrate)	1.0 per mille
Terreni agricoli	9.1 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili Merce). Esenti per legge dal 1/1/2022 (L.160/19 art. 1 c. 751)	0 per mille

Infine si specifica che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché le relative delibere siano inserite nell'apposito Portale del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno”.

Aperta la discussione, nessun consigliere chiede di intervenire.

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita e condivisa la proposta come formulata dal relatore;

Vista la legge di Bilancio 2020 n. 160 del 27.12.2019 e s.m.i.;

Vista la legge di Bilancio 2021 n. 178 del 30.12.2020 e s.m.i.;

Vista la legge di Bilancio 2022 n. 197 del 29.12.2022;

Visto l'articolo 53, comma 216, della Legge n. 388 del 23.12.2000, che stabilisce, tra l'altro, il termine per approvare le tariffe e le aliquote relative ai tributi locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione, indicando che detti provvedimenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;

Visto il D.M. 13 dicembre 2022 che ha previsto il differimento al 31 marzo 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2023-2025 da parte degli enti

locali;

Visto l'articolo 1 comma 775 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, che proroga il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 al 30 aprile 2023.

Visto l'art. 108 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, in materia di maggiorazione ex-Tasi;

Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare Permanente I – Affari Istituzionali, ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune – Finanze Bilancio – Commercio – Trasporti in data 13/02/2023;

Preso atto dei pareri espressi ed inseriti ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

Vista la propria competenza a deliberare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f), del D.lgs. 267/2000;

Considerato che la presente deliberazione deve essere dichiarata immediatamente eseguibile, in quanto propedeutica all'approvazione del bilancio di previsione;

Con voti n. 9 favorevoli e n. 4 astenuti (Pasetto, Sartori, Sterle e Tarperi) su n. 13 consiglieri presenti, espressi per alzata di mano:

DELIBERA

1. di dare atto che quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che, nella determinazione delle aliquote, l'Ente si è avvalso della facoltà di maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili di cui all'art. 1, comma 677, della Legge 147/2013 nella stessa misura già deliberata per gli anni dal 2015 al 2019 pari allo 0,8 per mille e come consentito dal comma 755 dell'art. 1 della L.160/2019;
3. di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della "Nuova IMU" da applicare nell'anno 2023 riportate nella seguente tabella:

Tipologia	ALIQUOTA
Abitazioni principali classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una per ciascuna categoria C/2, C/6, C/7)	6.0 per mille
Immobili ad uso abitativo proprietà A.T.E.R. e relative pertinenze	9.9 per mille
Immobili ad uso abitativo e relative pertinenze in proprietà o usufrutto di soggetti residenti all'estero che non beneficiano della riduzione d'imposta ex lege 178/2020	6.0 per mille
Immobili ad uso abitativo locati a canone concordato e relative pertinenze	9.1 per mille
Altri fabbricati	11.4 per mille
Aree edificabili	11.4 per mille
Immobili ad uso produttivo categoria catastale D, ad eccezione dei fabbricati rurali ad uso strumentale (categoria catastale D10)	11.4 per mille
Immobili categoria catastale C01:	
SFITTI	10.6 per mille
OPPURE A CONDIZIONE CHE IL SOGGETTO PASSIVO IMU SIA ANCHE IL GESTORE DELLA ATTIVITA' IVI ESERCITATA	10.6 per mille

Immobili categoria catastale C01 LOCATI	11.4 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557: fabbricati strumentali agricoli (categorie catastali A06 e D10 e tutti i fabbricati con annotazione di ruralità inserita negli atti dell'Agenzia delle Entrate)	1.0 per mille
Terreni agricoli	9.1 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili Merce). Esenti per legge dal 1/1/2022 (L.160/19 art. 1 c. 751)	0 per mille

4. di dare atto che le suddette aliquote avranno decorrenza dal 01.01.2023;
5. di dare atto che i soggetti residenti all'estero, diversi dai beneficiari della riduzione d'imposta ex lege 178/2020, devono rispettare le seguenti condizioni per beneficiare della aliquota deliberata:
 - l'aliquota agevolata può essere applicata ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo su tutto il territorio italiano;
 - l'immobile deve essere esclusivamente ad uso abitativo e relative pertinenze nella misura di una per tipologia catastale C06-C02-C07;
 - l'immobile abitativo non deve essere locato né concesso in comodato a terzi;
6. di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del federalismo fiscale, con le modalità in premessa indicate, conferendo efficacia alla medesima.

Con separata e successiva palese votazione di n. 9 favorevoli e n. 4 astenuti (Pasetto, Sartori, Sterle e Tarperi), su n. 13 consiglieri presenti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di darvi esecuzione.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto mediante apposizione di firma digitale (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE**
Maddalena Zorzin

IL SEGRETARIO GENERALE
Pasquale Finelli